

Allegato "A" rep.61.608

fasc. 17.902

STATUTO ASSOCIAZIONE

Articolo 1(della costituzione)

E' costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 recante "Codice del Terzo Settore" una Associazione denominata "ASSOCIAZIONE PER FIRENZE"

Articolo 2 (della sede)

L'Associazione ha sede in Firenze all'indirizzo indicato dal Consiglio Direttivo. Può istituire sedi secondarie in tutto il territorio italiano, dell'Unione Europea e di qualunque altro Stato.

Articolo 3 (della durata)

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso dei singoli associati.

Articolo 4 (dello scopo)

L'Associazione è apolitica e apartitica.

Essa non ha fini di lucro ed intende perseguire in via esclusiva, o comunque principale, le attività aventi ad oggetto:

- la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 e successive modifiche;
- gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale.

Tutte le attività dovranno essere rivolte all'innalzamento del senso civico dei cittadini e dei frequentatori delle aree interessate, prevalentemente attraverso l'aiuto di volontari, nel rispetto dell'ordinamento e delle norme di legge, coordinandosi, ove possibile, con i soggetti istituzionali.

Articolo 5 (dell'attività)

A tal fine l'attività dell'Associazione sarà improntata a promuovere e sostenere:

- a) attività di tutela e valorizzazione delle aree pubbliche del territorio Fiorentino (il cui Centro storico è classificato "Patrimonio Mondiale dall'UNESCO");
- b) attività volte alla tutela e valorizzazione dell'ambiente ed in particolare del territorio fiorentino con particolare riguardo al decoro urbano e di valorizzazione dei singoli quartieri cittadini.

A tale scopo, a titolo esemplificativo, e senza che l'elencazione costituisca limitazione alcuna, l'Associazione potrà:

- elargire contributi ovvero supporti finanziari ed economici volti alla realizzazione di interventi su beni culturali e beni paesaggistici;
- svolgere attività di supporto, scientifica, culturale e amministrativa;
- svolgere ideazione, progettazione e organizzazione di mostre o di altre manifestazioni culturali;
- organizzare studi, ricerche, conferenze ed attività divulgativa atta a favorire la conoscenza delle proprie finalità;

Per il raggiungimento dei propri scopi statuari l'Associazione può, tra l'altro:

- assumere interessenze e/o acquisire quote di altri enti, associazioni o partecipare in

veste di fondatore, operanti nello stesso ambito di competenza dell'Associazione, avente finalità analoghe o complementari alle proprie, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi statutari;

- stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di prestiti o mutui, a breve e a lungo termine, l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali, la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo anche da trascrivere in pubblici registri sia con enti pubblici che con soggetti privati, nonché qualsiasi altra attività o negozio che si rendesse opportuno o utile per il raggiungimento degli scopi statutari;
- amministrare, e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrica a qualsiasi titolo;
- stipulare accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento di parte delle attività statutariamente previste;
- svolgere ogni altra attività finanziaria, economica, mobiliare e immobiliare idonea o comunque necessaria o utile per il conseguimento degli scopi statutari;
- svolgere ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità nei limiti consentiti dalla norma in materia.

L'Associazione agirà nel pieno rispetto della libertà e dignità degli Associati. I proventi delle attività non potranno, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 6 (dei Soci)

I Soci possono essere Persone Fisiche, Enti Privati e Pubblici.

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci tutti quelli che condividano gli scopi dell'Associazione. I Soci saranno suddivisi nelle seguenti distinte categorie:

- Soci Fondatori: quelli che partecipano alla costituzione dell'Associazione o comunque coloro che presenteranno domanda di ammissione entro un mese dalla costituzione dell'Associazione, salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo;
- Soci Sostenitori: quelli che, siano essi persone fisiche, persone giuridiche, enti o istituzioni, hanno con proprie iniziative e propri contributi, anche economici, dimostrato di condividere le finalità dell'Associazione;
- Soci Ordinari: quelli che, convinti del valore e del significato delle finalità che l'Associazione si propone, partecipano attivamente alla vita associativa.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa da parte degli Associati.

Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali tutti e soli i soci, in regola con il pagamento della quota annuale e la cui quota non risulti inferiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo.

- Soci Onorari: persone fisiche e giuridiche o enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

Articolo 7 (dell'ammissione)

L'ammissione dei Soci avviene su domanda degli interessati e accettazione del Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dalla domanda. Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

Articolo 8 (delle quote, tempi e modi)

Il socio ammesso dovrà versare la quota sociale annuale entro 15 (quindici) giorni dalla data di accettazione della domanda, che verrà comunicata all'aspirante Socio tramite lettera o fax

o mail. Entro gli stessi termini i nuovi Soci devono versare una quota di ammissione che viene determinata dal Consiglio Direttivo all'inizio di ciascun esercizio sociale anche in modo differenziato per le varie categorie di Soci, che potrà essere anche determinata da una prestazione di servizi su delibera del Consiglio Direttivo. I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati Soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale.

Articolo 9 (della modalità e qualità delle cariche sociali)

La qualità di associato non è trasferibile né per atto tra vivi né per causa di morte. Gli associati e i loro eredi non hanno alcun diritto sul patrimonio associativo e quindi, in caso di recesso, esclusione o morte, essi stessi o i loro eredi non possono pretendere alcunché dall'Associazione, né pretendere la restituzione di quanto versato. La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione per morosità protrattasi oltre i limiti stabiliti dal regolamento, per comportamento che contravvenga gravemente ai fini statuari e comunque per gravi motivi; l'esclusione verrà sancita con delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 10 (degli organi, quantità e poteri)

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente e il Vice Presidente;
- l'Organo di controllo;
- l'Organo di revisione.

Articolo 11 (dell'Assemblea, partecipanti)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annuale di Associazione, se dovuta. Sono ammesse deleghe, ma in numero non superiore a due per delegato.

Articolo 12 (dell'Assemblea, convocazione)

L'Assemblea è convocata, sia per la prima che per la seconda convocazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, l'ora, del luogo e l'ordine del giorno, comunicato ai soci a mezzo raccomandata A.R. o con altri mezzi equivalenti o posta elettronica o un indirizzo e-mail previamente comunicato dai soci, purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso.

Tale comunicazione dovrà essere comunicata almeno entro 8 (otto) giorni prima della data stabilita per la convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione dovrà decorrere almeno ventiquattro ore. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla o ne faccia richiesta scritta almeno un decimo dei Soci dell'Associazione con diritto di voto.

Articolo 13 (dell'Assemblea, modalità)

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente; di esse viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

È possibile intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 14 (dell'Assemblea ordinaria, poteri)

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio, chiuso al 31 dicembre di ogni anno, entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo;
- b) approva il piano delle attività e il preventivo gestionale dell'anno successivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- c) delibera sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio

Direttivo;

- d) ha facoltà di nominare l'Organo di controllo e di revisione;
- e) nomina i membri del Consiglio Direttivo;
- f) delibera riguardo la revoca e la responsabilità degli organi sociali.

Articolo 15 (dell'Assemblea straordinaria, poteri)

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- b) delibera sulla proroga, trasformazione, fusione, scissione o scioglimento anticipato dell'Associazione;
- c) nomina i liquidatori;
- d) delibera sui poteri da conferire ai liquidatori nonché su tutte le materie che non siano attribuite alla specifica competenza dell'Assemblea ordinaria e del Consiglio Direttivo.

Articolo 16 (dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, costituzione)

L'Assemblea, ordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea delibera qualunque sia la presenza dei Soci intervenuti. Le deliberazioni sono valide sia in prima che in seconda convocazione qualora riportino il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente dell'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza dei 2/3 degli Associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione è regolarmente costituita con il 51% degli Associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Sono fatte salve eventuali diverse maggioranze previste da norme inderogabili di legge fra cui l'ultimo comma dell'art. 21 del CC.

Articolo 17 (del Consiglio Direttivo, composizione)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di due ad un massimo di otto componenti, oltre il Presidente.

Articolo 18 (del Consiglio Direttivo, tempi e modi)

L'Assemblea designa la totalità dei membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio dura in carica 3 (tre) esercizi e i suoi componenti uscenti sono rieleggibili e decadono dalla carica alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti possono essere scelti soltanto tra i Soci e i legali rappresentanti degli Enti associati. Il Consiglio Direttivo designa nel proprio ambito le singole cariche compresa quella di Presidente, di Vice Presidente, del Segretario ed eventualmente altre cariche, fatte salve le prime designazioni che vengono effettuate direttamente dagli associati costituenti in sede di atto costitutivo.

Articolo 19 (del Consiglio Direttivo, poteri)

Il Consiglio Direttivo ha le attribuzioni ed i compiti connessi agli scopi dell'Associazione e previsti dal presente statuto che non siano specificamente riservati all'Assemblea.

Inoltre:

- a. provvede alla programmazione e a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Associazione;
- b. delibera la convocazione dell'Assemblea e redige l'ordine del giorno;
- c. delibera in merito agli accoglimenti delle domande di iscrizione all'Associazione da parte dei nuovi soci e sull'eventuale esclusione degli stessi, nonché sul conferimento ai nuovi associati della qualifica di fondatori e sulla determinazione dei requisiti richiesti per tale qualifica;

- d. redige i bilanci preventivi e consuntivi;
- e. delega con specifica delibera alcune delle sue competenze al Presidente o al Vice Presidente ovvero ai Consiglieri;
- f. determina l'ammontare delle quote annuali dovute dai singoli Soci e la quota di ammissione da destinare a fondo comune;
- g. propone all'Assemblea in ordine alla nomina di soci onorari;
- h. nomina o revoca i Direttori se necessario;
- i. nomina o revoca i responsabili delle varie realtà ed ambiti di intervento dell'Associazione se necessario.

La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente o, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Articolo 20 (del Consiglio Direttivo, tempi e modi delle riunioni)

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno e ogniqualevolta ne faccia richiesta il Presidente o almeno i 2/3 dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei votanti presenti. Nel caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Il Segretario redige il verbale sotto la direzione del Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito anche in seduta telefonica o telematica purché ciascun consigliere dichiari di essere dotato degli appositi strumenti tecnici da utilizzare anche per questo fine in modo che ciascuno abbia la possibilità di interloquire con tutti gli altri e di conoscere le posizioni di ognuno sui singoli punti.

La partecipazione dei consiglieri anche se in altra sede, rende comunque valida la seduta telematica. Sarà a cura del Segretario inviare il testo del verbale concordato telematicamente, a tutti i consiglieri per raccogliere la firma, prima della trascrizione sul libro dei verbali.

Articolo 21 (delle cariche: Presidente poteri)

Il Presidente del Consiglio Direttivo, o chi lo sostituisce, è anche Presidente dell'Assemblea. Egli nomina il Segretario dell'Assemblea e del Consiglio. Il Segretario redige il verbale della riunione dell'Assemblea e del Consiglio sotto la direzione del Presidente. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 22 (delle cariche: modalità)

Tutte le cariche ricoperte dagli aderenti all'interno dell'Associazione sono da ritenersi di tipo volontario e gratuito.

Articolo 23 (Organo Di Controllo)

1. E' nominato l'organo di controllo, anche monocratico, nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.
2. Almeno un componente, o l'unico nominato, nell'organo di controllo deve essere un revisore legale iscritto al relativo registro.
3. L'Organo di controllo:
 - a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
 - c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità
 - d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del presente Statuto. Nel bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di

ispezione e di controllo e a tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di legge, la revisione legale dei conti.

Articolo 24 (della revisione legale)

L'organo di revisione è nominato dall'Assemblea.

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017. E' formato da un revisore legale iscritto al relativo registro.

Articolo 25 (dell'Organo di Revisione, poteri)

Il Revisore legale resta in carica per tre esercizi e può essere rieletto; decade dalla carica alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere rieletto. Il Revisore Legale, esercita la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione, riferendo in proposito al Consiglio Direttivo, e redige annualmente una relazione sul bilancio preventivo e consuntivo ad uso del Consiglio Direttivo.

Articolo 26 (del patrimonio e delle entrate, composizione)

Il patrimonio associativo è formato:

- a. dalle quote associative a ciò destinate; è facoltà del Consiglio Direttivo richiedere agli Associati il versamento di contributi volontari straordinari, indicandone la destinazione;
- b. dei beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- c. da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti dei soci nonché di persone fisiche e giuridiche di carattere pubblico o privato a ciò destinate;
- d. dai proventi delle iniziative sociali a ciò destinati;
- e. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e da ogni altro provento o contributo che derivi dall'Associazione, anche per predisposizione di legge, in relazione all'attività svolta a ciò destinati;
- f. da ogni altra entrata o conferimento a ciò destinata.

L'Associazione trae risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:

- a. quote e contributi degli Associati;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;
- e. proventi derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi nonché fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- f. altri proventi compatibili con le finalità sociali dell'associazioni non aventi scopo di lucro.

Articolo 27 (del recesso del socio)

Il Socio potrà recedere dall'Associazione, comunicando la volontà di recesso mediante lettera raccomandata A/R, con un preavviso minimo di sei mesi, (fermo restando il termine previsto all'art.8), decorsi i quali sei mesi, fermo restando i suoi obblighi verso la stessa maturati sino alla data di entrata in vigore del recesso, cesserà di far parte dell'Associazione.

Articolo 28 (del procedimento disciplinare e dell'espulsione)

Il verificarsi di gravi motivi, quali ad esempio il venir meno da parte dei Soci dei requisiti morali necessari per la partecipazione all'Associazione od il mancato versamento da parte dei Soci stessi dei contributi associativi, comporterà l'applicazione del procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare si svolge come segue:

- a) quando perviene notizia di fatti che possano condurre all'applicazione di una sanzione disciplinare, il Consiglio Direttivo apre il procedimento e nomina tra i suoi membri un relatore;

b) il Consiglio Direttivo, esaminato il rapporto del relatore e udito il Socio interessato, delibera a maggioranza in merito all'approvazione di un provvedimento disciplinare che, a seconda della gravità potrà condurre a:

- Richiamo verbale o scritto;
- Sospensione temporanea dall'Associazione;
- Espulsione dall'Associazione.

c) le decisioni del Consiglio Direttivo devono riportare una sintetica esposizione dei fatti e devono essere adeguatamente motivate. Esse sono comunicate all'interessato con lettera raccomandata A/R, inviata a cura del Consiglio Direttivo entro dieci giorni da quello della deliberazione.

Contro la decisione del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso del Socio interessato entro i successivi trenta giorni. Il ricorso si effettuerà secondo le modalità di cui al successivo art. 28 (delle controversie).

Articolo 29 (delle controversie)

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o Suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea anche tra non Associati; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro voto sarà inappellabile.

Articolo 30 (dello scioglimento dell'Associazione)

Nel caso in cui venisse deliberato dall'Assemblea Straordinaria lo scioglimento dell'associazione, l'assemblea medesima provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i relativi poteri e delibererà altresì in merito alla devoluzione del patrimonio associativo.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 31 (codice civile)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile e alle vigenti leggi in materia.

Articolo 32 (trasparenza)

Il Consiglio Direttivo, ai sensi e nel rispetto dell'art. 14 del CTS, assicura la sostanziale pubblicità degli emolumenti, compensi o corrispettivi a qualunque titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, a dirigenti nonché agli associati.

Articolo 33 (personale retribuito)

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito, che sarà retribuito ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 34 (norme di rinvio e disposizioni finali)

Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 117/2017.

L'Associazione assumerà nella propria denominazione la qualificazione di Ente del Terzo Settore (ETS) a seguito dell'iscrizione nel relativo Registro Unico Nazionale.

F.to Marco Bassilichi - Moretti Giorgio - Roberto Giacinti - Alessandra Zecchi - Andrea Calosi
- Sara Nuzzaci - Luisa Chiavai - Rosanna Montano Notaio